

REGOLAMENTO (UE) N. 201/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) Data la prossimità tra le acque dell'Unione europea e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Færøer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per le navi dell'UE che praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord e nelle acque delle Isole Fær Øer.
- (2) È opportuno limitare l'accesso delle navi di paesi terzi a determinate zone geografiche al fine di tutelare le attività di pesca praticate da pescherecci locali.
- (3) Data la prossimità tra le acque dell'UE e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Fær Øer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer che praticano attività di pesca nelle acque dell'UE.
- (4) È opportuno definire il contenuto delle domande di autorizzazione delle navi di paesi terzi per consentire alla Commissione di avere accesso a dati supplementari.
- (5) Per garantire la corretta registrazione delle catture di melù e di sgombrò effettuate da navi di paesi terzi nelle acque dell'UE, è necessario istituire per tali navi disposizioni rafforzate in materia di controllo. Tali disposizioni devono essere conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Norvegia approvato dal regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio ⁽²⁾ e all'accordo tra la Comunità europea e le Isole Fær Øer approvato dal regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 11.

(6) È opportuno che le navi sprovviste di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 abbiano la possibilità di transitare nelle acque dell'UE, a condizione che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

(7) Occorre pertanto adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(8) Il presente regolamento garantisce la continuità delle disposizioni vigenti nel regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁴⁾.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DELL'UE FUORI DALLE ACQUE DELL'UE

Articolo 1

Autorizzazioni di pesca

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi dell'UE di stazza pari o inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di detenere un'autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord.

Articolo 2

Restrizioni geografiche

1. Le navi dell'UE autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord non esercitano la pesca nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

